

6.05 Assicurazione contro  
gli infortuni LAINF



# Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF

Stato al 1° gennaio 2022



## In breve

Tutti i lavoratori occupati in Svizzera sono assicurati d'obbligo secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Con le sue prestazioni, l'assicurazione contro gli infortuni contribuisce a rimediare al danno causato alla salute e all'attività lucrativa nel caso in cui un assicurato subisce un infortunio o è affetto da una malattia professionale.

Questo opuscolo informativo è destinato in particolare ai datori di lavoro, ma anche ai salariati e ai lavoratori indipendenti.

## Obbligo d'assicurazione

### 1 Chi è tenuto ad assicurarsi contro gli infortuni?

Tutti i salariati occupati in Svizzera devono essere assicurati contro gli infortuni. Si considerano salariate le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente ai sensi dell'AVS.

Inoltre, sono tenuti ad assicurarsi contro gli infortuni

- i lavoratori a domicilio,
- gli apprendisti,
- i tirocinanti,
- i volontari,
- le persone attive in centri d'apprendistato e centri per invalidi,
- le persone attive presso un datore di lavoro per verificare una scelta professionale (stage d'orientamento professionale),
- le persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 8 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o ricevono indennità secondo l'articolo 29 LADI (disoccupati)
- le persone che partecipano a provvedimenti dell'assicurazione invalidità (AI) in uno stabilimento o laboratorio di cui all'articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) oppure in un'azienda e che sono vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro.

## 2 Chi non è tenuto ad assicurarsi contro gli infortuni?

Non sono tenuti ad assicurarsi contro gli infortuni

- i lavoratori indipendenti,
- i familiari collaboranti
  - che non percepiscono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS, o
  - che sono parenti in linea ascendente o discendente del capo di un'azienda agricola, oppure
  - che essendo generi o nuore del capo di un'azienda agricola verosimilmente assumeranno l'azienda in proprio,
- i dipendenti della Confederazione assoggettati all'assicurazione militare,
- i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività,
- i pompieri di milizia,
- le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività.

I lavoratori indipendenti residenti in Svizzera e i membri della loro famiglia che collaborano nell'azienda e non sono obbligatoriamente assicurati possono assicurarsi a titolo facoltativo presso l'assicuratore dei loro dipendenti. Lo stesso vale, a determinate condizioni, per i lavoratori indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e domiciliati in uno Stato dell'UE o dell'AELS.

## Assicuratori

### 3 Presso chi bisogna assicurare i dipendenti?

I datori di lavoro devono assicurare i loro dipendenti a seconda del campo d'attività presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) o presso altri assicuratori autorizzati (assicurazioni private, casse malattie, casse pubbliche d'assicurazione-infortuni). Nella legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni sono elencate le aziende e amministrazioni che sono tenute ad assicurarsi presso la Suva.

La cassa suppletiva LAINF versa le prestazioni assicurative previste dalla legge ai lavoratori infortunati la cui assicurazione esula dalle competenze della Suva e che non sono stati assicurati dal datore di lavoro.

Importante:

I datori di lavoro la cui azienda non è ancora assicurata presso la Suva conformemente alla legge sono tenuti a provvedere a che i loro dipendenti siano assicurati presso un'assicurazione privata, una cassa malattia o una cassa pubblica d'assicurazione-infortuni.

I disoccupati e le persone che partecipano a un provvedimento professionale conformemente alla LAI e sono assicurate a titolo obbligatorio sono sempre assicurate presso la Suva.

## **Prestazioni assicurative**

### **4 Quando gli assicurati hanno diritto a prestazioni?**

Gli assicurati hanno diritto a prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in caso di

- infortuni professionali,
- infortuni non professionali,
- malattie professionali.

I dipendenti il cui orario di lavoro settimanale presso un datore di lavoro non raggiunge almeno le otto ore sono assicurati solo contro gli infortuni e le malattie professionali, ma non contro gli infortuni non professionali (attenzione: non si deve sospendere la copertura contro gli infortuni dell'assicurazione malattia!). Gli infortuni verificatisi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via del ritorno sono considerati infortuni professionali.

## **Premi**

### **5 Chi paga i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni?**

I premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono a carico dei datori di lavoro. I premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico dei salariati. Sono riservate deroghe a favore dei salariati.

Tuttavia, i datori di lavoro versano la totalità dei premi deducendo la quota dei dipendenti dai loro salari. Il limite massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione contro gli infortuni è di 148 200 franchi.

I premi per le persone che partecipano a un provvedimento professionale conformemente alla LAI e sono assicurate a titolo obbligatorio sono a carico dell'Al. Dalla loro indennità giornaliera possono essere dedotti al massimo i due terzi del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali.

## **6 Quando si devono pagare premi sostitutivi?**

I datori di lavoro che non hanno assicurato i loro dipendenti o non hanno annunciato l'apertura dell'azienda alla Suva devono versare un premio sostitutivo pari alla somma dei premi non versati per la durata dell'omissione, ma al massimo per cinque anni. Il premio sostitutivo, per il quale vengono calcolati gli interessi di mora, è riscosso dalla Suva o dalla cassa suppletiva.

L'importo del premio sostitutivo viene raddoppiato se i datori di lavoro si sono sottratti ingiustificatamente all'obbligo d'assicurazione o all'obbligo di pagare i premi. In caso di recidiva può essere riscosso un premio sostitutivo da tre a dieci volte superiore ai premi dovuti. I datori di lavoro non possono dedurre questo premio dal salario dei dipendenti.

## **Obbligo d'informare**

### **7 È obbligatorio comunicare il rilevamento di un'azienda?**

Sì. Se un'azienda passa di mano, il nuovo proprietario deve comunicare il rilevamento all'assicuratore interessato entro 14 giorni.

## **Osservanza dell'obbligo d'assicurazione**

### **8 Chi controlla l'osservanza dell'obbligo d'assicurazione?**

I Cantoni sorvegliano l'osservanza dell'obbligo d'assicurazione da parte dei datori di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti a fornire le necessarie informazioni all'ente designato dal Cantone, di regola la cassa cantonale di compensazione.

### **9 Quali sono le disposizioni penali applicabili?**

Chiunque si sia sottratto totalmente o parzialmente all'obbligo assicurativo o all'obbligo di pagare i premi mediante indicazioni false o incomplete, o in altro modo, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere, a meno che non si tratti di un crimine o di un delitto punibile con una pena più grave ai sensi del Codice penale.

## **Chiarimenti e altre informazioni**



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli assicuratori contro gli infortuni, il cui elenco è pubblicato all'indirizzo Internet [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch). Si possono inoltre consultare i opuscoli informativi *2.04 – Contributi all'AVS, all'AI, alle IPG e all'AD sui salari di poco conto* e *2.07 – Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro*, disponibili su [www.avs-ai.ch](http://www.avs-ai.ch).

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Ristampa ottobre 2022. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.05/i. È disponibile anche su [www.avs-ai.ch](http://www.avs-ai.ch).

6.05-22/01-I